



Il sistema pensionistico



La pensione ai superstiti

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I superstiti del pensionato dell'Istituto Postelegrafonici o del dipendente di Poste Italiane S.p.A., delle società ad essa collegate iscritto al Fondo di quiescenza Ipost, deceduto in attività di servizio.

I REQUISITI

La pensione ai superstiti è liquidata nei casi:

- di morte del titolare di pensione già iscritto ad un fondo pensionistico (pensione di reversibilità)
- di morte dell'assicurato (pensione indiretta)

Ne hanno diritto:

- il coniuge
- i figli (legittimi, illegittimi, equiparati) nel caso in cui siano in una di queste condizioni: abbiano meno di 18 anni; abbiano tra diciotto e ventuno anni e, frequentino una scuola media o professionale, siano a carico del genitore alla data del decesso; abbiano tra 21 e 26 anni e, frequentino un corso legale di laurea, siano a carico del genitore alla data del decesso; siano inabili
- i genitori che abbiano un'età superiore ai 65 anni, non siano titolari di pensione (non sono considerate la pensione sociale, che viene però revocata dalla data di decorrenza della pensione ai superstiti, e le pensioni di guerra) e siano a carico del defunto
- i fratelli e le sorelle, cui spetta la pensione ai superstiti solo nel caso in cui non esistano o non ne abbiano diritto nè il coniuge, nè i figli, nè i genitori e, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, fossero inabili, viventi a carico del deceduto e non pensionati (non hanno rilevanza la pensione sociale e le pensioni di guerra)
- i nipoti minori a carico del dante causa

DECORRENZA

Dal primo giorno del mese successivo alla morte

COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE

La pensione viene liquidata secondo le seguenti aliquote percentuali, calcolate rispetto alla pensione che percepiva o che avrebbe percepito il pensionato:

- 60% al coniuge
- 70% al figlio unico se manca il coniuge
- 40% a ciascuno dei figli (entro il massimo del 100%) se manca il coniuge
- 20% a ciascuno dei figli (sempre entro il massimo del 100%, compresa la quota del coniuge) se con essi concorre anche il coniuge
- 15% a ciascun genitore
- 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle

(segue il sistema pensionistico – La pensione ai superstiti)

CUMULO

La legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico, ha introdotto un limite alla cumulabilità tra trattamenti ai superstiti e redditi propri del beneficiario. Se il titolare di pensione ai superstiti percepisce altri redditi che superano un determinato importo, il trattamento sarà ridotto:

- del 25% se oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Inps;
- del 40% se oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo dell'Inps;
- del 50% se oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo dell'Inps.

Questi limiti non si applicano qualora tra i beneficiari vi siano orfani minori, studenti o inabili

DURATA

Cessa con la morte del beneficiario o al venir meno delle condizioni richieste per acquisire il diritto (matrimonio, maggiore età dei figli, ecc.)

RISCOSSIONE

L'interessato può chiedere il pagamento della pensione nei seguenti modi:

- riscossione diretta presso l'ufficio postale;
- accredito in conto corrente bancario;
- accredito in conto corrente postale;
- accredito su IpostCard.

PENSIONATI UIL – ASSISTITI E INFORMATI SEMPRE



UIL – Via Nicolò Giolfino, 10 – 37133 Verona – Tel. 045 8873111 – Fax 045 534155